

# **COMUNE DI PETRONA'**

## **Provincia di Catanzaro**

### **Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali**

**ART. 1** - Oggetto e ambito di applicazione

#### **TITOLO I - INCARICHI DI CONSULENZA, LEGALE RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE IN TUTTE LE CONTROVERSIE GIUDIZIARIE**

**Art. 2** – Oggetto dell'incarico e modalità di selezione

**Art. 3** – Durata

**Art. 4** – Compenso

**Art. 5** – Requisiti richiesti

**Art. 6** – Criteri di valutazione

**Art. 7** – Nomina Commissione – Operazioni della Commissione – Formulazione graduatoria

#### **TITOLO II - INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE**

**ART. 8** - Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune

**ART. 9** - Requisiti per l'inserimento nell'elenco

**ART. 10** - Iscrizione nell'Elenco

**ART. 11** - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

**ART. 12** - Condizioni

**ART. 13** - Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio

**ART. 14** - Cancellazione dall'elenco

**ART. 15** - Registro

**ART. 16** - Pubblicità

**ART. 17** - Norme di rinvio

## **ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento predisposto ai sensi dell'artt. 4 e 17 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del comune di Petronà a professionisti esterni all'Amministrazione di:

- a) incarichi di consulenza e rappresentanza in giudizio dell'Ente in tutte le controversie giudiziarie nelle quali lo stesso sarà parte e per le quali verrà ritenuta opportuna la costituzione in giudizio (servizi legali di cui all'allegato II B) al D. Lgs n.163/2006: "Codice dei contratti pubblici" relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/117/CE e 2004/118/CE) – TITOLO I;
- b) incarichi di patrocinio legale dell'Ente - si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza. Gli incarichi così affidati riguarderanno solo specifiche controversie che, in relazione al grado di giudizio (giurisdizioni superiori) e/o alla complessità ed importanza delle cause o per le ipotesi di incompatibilità non possono essere affidate al legale incaricato ai sensi del comma a).

2. Per entrambi i casi elencati, fermo restando la particolare disciplina per gli incarichi di cui al comma a), sono regolate le principali condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico.

### **TITOLO I**

#### **INCARICHI DI CONSULENZA, LEGALE RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE IN TUTTE LE CONTROVERSIE GIUDIZIARIE**

##### **Art. 2 – Oggetto dell'incarico e modalità di selezione**

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni di cui all'art.1 comma a) si procederà alla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa, di Avviso pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente e da comunicare ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Catanzaro.

2. L'incarico così affidato avrà per oggetto la consulenza, la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nelle controversie (civili- penali- amministrative- tributarie – erariali) che si instaureranno durante il periodo di durata dell'incarico e fino alla loro definizione giudiziale.

Sarà oggetto dell'incarico inoltre, per tutte le controversie che vedono il Comune parte attiva o passiva, l'esplicito conferimento di avanzare eventuale domanda riconvenzionale, di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo ovvero d'intervenire in giudizio e/o di sollevare eccezioni di qualsiasi natura.

Il professionista, quindi, dovrà costituirsi nei nuovi procedimenti che la Giunta intenderà affidargli, impegnandosi sin dalla sottoscrizione della convenzione a seguire i procedimenti affidatigli senza pretesa di compensi aggiuntivi, anche quando i giudizi dovessero definirsi oltre la scadenza della convenzione.

L'incarico comprenderà, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, nonché la difesa ed assistenza nella fase di mediazione/conciliazione, talché l'Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, soluzioni tecniche in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazione ed a quant'altro necessario in relazione agli adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la

predisposizione di eventuali atti di transazione. Non riguarderà specifiche controversie che il Comune riterrà di affidare alla cura di altri avvocati, ai sensi dell'art.1 comma b) del presente regolamento, in relazione al grado di giudizio (giurisdizioni superiori) e/o alla complessità ed importanza delle stesse cause o per le ipotesi di incompatibilità, assumendosene i relativi oneri e senza che il legale incaricato potrà avanzare alcuna eccezione al riguardo. L'Amministrazione stabilirà, nei modi e nelle forme previste, di volta in volta l'opportunità di costituirsi o di avviare un giudizio; successivamente procederà, nei modi e nelle forme previste, ad affidare l'incarico di rappresentanza e difesa al legale.

3. Il legale incaricato si impegnerà inoltre a garantire la propria presenza nei locali del Comune in orario d'ufficio per minimo un giorno alla settimana e per almeno tre ore consecutive.

### **Art. 3 – Durata**

1. Gli incarichi affidati ai sensi dell'art. 1 comma a) possono avere una durata minima di anni 1 (uno) e una durata massima di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data fissata nella convenzione di incarico.

### **Art. 4 – Compenso**

1 Il corrispettivo per ogni procedimento affidato al professionista incaricato verrà determinato in base ai tariffari minimi vigenti e applicando le riduzioni previste all'art. 13 del presente regolamento.

2. In caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva, compresi i procedimenti speciali, esecutivi ecc, le somme e competenze di giudizio liquidate dal Giudice in favore dell'Ente verranno incamerate dal Comune.

3. Saranno rimborsate ai professionisti le spese vive (bolli, spese per notifiche, contributo unificato, spese di registrazione ecc.) ove anticipate, che, debitamente documentate, dovranno essere comunicate entro il termine perentorio di quindici giorni dal momento in cui sono state sostenute e, comunque, per quelle sostenute nel mese di dicembre, entro il 20 dicembre di ciascun anno, al fine di permettere all'Ente di adottare i necessari atti di natura contabile. La liquidazione sarà disposta entro 60 giorni dalla richiesta con allegato il documento probante l'esborso al protocollo comunale. Le spese di viaggio sostenute per recarsi fuori dai Circondari dei Tribunali di Catanzaro e Crotone verranno rimborsate moltiplicando il quinto del costo della benzina al litro per i Km percorsi. In ogni caso non saranno oggetto di rimborso le spese di viaggio eventualmente sostenute per assicurare la propria presenza negli uffici comunali. I pagamenti saranno eseguiti su apposito conto dedicato indicato dal Professionista e nel pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e succ. mod. e integrazioni. L'Ente si impegna altresì a corrispondere le spese di domiciliazione (comprendente delle spese vive e dell'eventuale indennità di domiciliazione), previa presentazione della relativa parcella; i costi della domiciliazione dovranno essere comunque previamente comunicati ed autorizzati dall'Ente in via preventiva, anche al fine di assumere il regolare impegno di spesa.

### **Art. 5 – Requisiti richiesti**

1. Per l'ammissione alle selezioni di cui all'art.2 gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana;
- b) Godimento dei diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza;
- c) Non trovarsi in alcuna delle esclusioni previste dalla normativa antimafia;

- d) Non aver procedimenti penali in corso per reati riconducibili o comunque inquadrabili nelle previsioni di cui all'art.416- bis c.p.;
- e) Non avere riportato condanne penali per reati che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero, la pena della reclusione;
- f) Non essere stati destinatari di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale;
- g) Non aver commesso un errore grave nell'esercizio della attività professionale;
- h) Non aver riportato provvedimenti disciplinari dall'Ordine degli Avvocati;
- i) Non avere liti pendenti con il Comune di Petronà e non essersi resi inadempienti o negligenti nell'eseguire prestazioni presso il Comune stesso o presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- j) Essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi di qualsiasi specie in favore del Comune di Petronà, degli enti previdenziali, degli enti pubblici e della cassa di previdenza e assistenza forense;
- k) Non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- l) Essere in possesso del titolo di studio della laurea in giurisprudenza ed iscrizione all'albo professionale degli avvocati da almeno 5 (cinque) anni, con esclusione del periodo di pratica legale;

#### **Art. 6 – Criteri di valutazione**

1. Le selezioni consisteranno nella comparazione e valutazione a giudizio della Commissione appositamente nominata, dei seguenti titoli (totale punti n. 50):

- a) voto della Laurea in giurisprudenza fino ad massimo di cinque punti. Il titolo di studio con la votazione minima, non dà luogo all'attribuzione di punteggio.

Il punteggio viene attribuito alla votazione risultante dal titolo, secondo il seguente schema:

Voto	Punti
110 e lode	5
106-110	4
96-105	3
86-95	2
76-85	1
66-75	0

b) diploma di specializzazione per le professioni legali (SSPL): punti due;

c) anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati secondo il seguente schema:

5 anni punti 10

10 anni punti 20

Più di 15 anni punti 28

d) eventuale iscrizione all'albo speciale degli avvocati che possono patrocinare di fronte alle giurisdizioni superiori ("Cassazionisti, etc.") punti tre;

e) incarichi – convenzione, comunque denominati, conferiti nell'ultimo quinquennio, purché diversi dal rapporto di lavoro subordinato, di attività continuativa non inferiore all'anno, per la rappresentanza processuale e la difesa in giudizio di Pubbliche Amministrazioni per un punteggio complessivo di punti 9:

- due punti per ogni incarico-convenzione conferito da organi politici, per un massimo di quattro punti totali;

- due punti virgola cinque per ogni incarico conferito da Commissioni straordinarie, per un massimo di cinque punti;

(sarà valutato un solo incarico per ogni amministrazione di durata non inferiore all'anno);

f) Master di durata semestrale o superiore punti 2,5 ove il master sia in Diritto Amministrativo e/o riguardi la Gestione dei Beni Confiscati saranno attribuiti punti tre; sarà valutato un solo titolo, quello che farà conseguire il maggiore punteggio.

#### **Art. 7 – Nomina Commissione – Operazioni della Commissione – Formulazione graduatoria**

1. Per lo svolgimento della selezione verrà nominata apposita Commissione dal Responsabile dell'Area Amministrativa sulla base di atto di indirizzo della Giunta comunale.

2. La commissione valuterà l'ammissibilità delle domande pervenute in conformità ai criteri di cui all'art. 5 ed alla formazione della graduatoria attribuendo un punteggio a ogni candidato secondo quanto previsto dall'art.6. A parità di punteggio e di posizione nella graduatoria, l'incarico sarà attribuito al legale con maggiore anzianità di iscrizione all'ordine di appartenenza. L'incarico verrà definitivamente perfezionato solo con l'avvenuta sottoscrizione di tutte le parti interessate della convenzione. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di revocare l'avviso pubblico o non procedere ad alcun utilizzo della graduatoria formulata, a causa dell'esistenza, anche originaria o sopraggiunta, del superiore interesse pubblico prevalente. L'utile inserimento nella graduatoria non determina, pertanto, alcun diritto in capo al concorrente.

## **TITOLO II**

### **INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE**

#### **ART. 8 Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune**

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni di cui all'art. 1 comma b) è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa. La tenuta dell'elenco è demandata al Responsabile dell'Area Amministrativa, secondo le modalità di seguito descritte. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO/ERARIALE Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche – Corte dei Conti.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudici di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Giudici di pace - Tribunale – Corte d'Appello - Cassazione Penale.

L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa, di Avviso pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente e da comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Catanzaro. L'elenco così formato avrà valore per tutto il 2018. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

2. I nominativi dei professionisti richiedenti, effettuate le preliminari verifiche e ritenuti idonei, sono inseriti nell' Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

3. L'Elenco potrà essere altresì utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

#### **ART. 9 Requisiti per l'inserimento nell'elenco**

1. Nell'Elenco di cui all'art. 8 possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti :
  - a) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati con un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni compiuti a far data da quella prevista come termine di presentazione della domanda per l'inserimento nell'Elenco;
  - b) possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
  - c) godimento dei diritti civili e politici;
  - d) capacità a contrarre con la P.A.;

- e) l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
- f) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- g) Esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro rilevabile nel curriculum vitae e professionale.
- h) Essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi di qualsiasi specie in favore del Comune di Petronà, degli enti previdenziali, degli enti pubblici e della cassa di previdenza e assistenza forense;

2. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il comune di Petronà. Tale incompatibilità opera altresì nei confronti degli avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.

3. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

#### **ART. 10 Iscrizione nell'Elenco**

1. L'iscrizione all'elenco di cui all'art. 8 ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (max 2) dell'elenco cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
- l'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

b) curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;

c) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Petronà o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato;

d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del vigente codice di comportamento dei dipendenti pubblici – D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

e) l'impegno a rendere senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari oneri all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;

f) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

2. L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il comune si riserva in oltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

3. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

#### **ART. 11 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco**

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale sulla base della relazione del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia. L'incarico è affidato a uno dei legali iscritti nell'elenco solo nei seguenti casi:

- qualora non fosse presente un legale incaricato ai sensi dell'art.1 comma a);

- in casi eccezionali, in relazione al grado di giudizio (giurisdizioni superiori) e/o alla complessità ed importanza delle cause o per le ipotesi di incompatibilità.

2. Il Responsabile dell'Area Amministrativa, d'intesa con il Responsabile del settore interessato, procede all'individuazione del professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico. La scelta è fatta, a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- foro di competenza della causa da affidare;
- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- rotazione;

- assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'ente.

3. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

4. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso comune.

5. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

6. Non possono essere affidati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

#### **ART. 12 Condizioni**

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico di cui all'art.1 comma b) dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:

a) l'indicazione del valore della causa;

b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014 come disposte nel successivo articolo;

c) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 7 commi 1,2 e 3;

d) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;

e) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del vigente codice di comportamento dei dipendenti pubblici – D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, il rischio di soccombenza - all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio - l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo di posta elettronica;

g) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

h) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;

i) Garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

### **ART. 13 Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio**

1. Il corrispettivo (onorari) al professionista esterno di cui all'art.1 comma b) sarà determinato con le riduzioni di seguito indicate assumendo quale valore di partenza il parametro di cui alla tabelle forensi allegate al DM n. 55/2014 ridotto del 25% per i giudizi di valore fino a € 520.000,00 (*di seguito indicato quale misura tariffaria minima*) oltre iva e cpa con esclusione del rimborso forfettario del 15%, se dovuti.

2. Per i giudizi di valore superiore a € 520.000,01 il corrispettivo (onorari) al professionista esterno sarà determinato con le riduzioni di seguito indicate assumendo quale valore di partenza il parametro di cui alla tabelle forensi allegate al DM n. 55/2014 ridotto del 10% (*di seguito indicato quale misura tariffaria minima*) oltre iva e CPA con esclusione del rimborso forfettario del 15%, se dovuti.

3. Ulteriori riduzioni da applicare alla misura tariffaria minima:

a) nella misura tariffaria minima, come fissata ai commi precedenti, ridotta del 50%, nei casi di soccombenza o abbandono del giudizio;

b) nella misura tariffaria minima, come fissata ai commi precedenti, ridotta del 30% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;

c) nella misura tariffaria minima, come fissata ai commi precedenti, ridotta del 20%, in caso di esito pienamente favorevole.

4. Con riferimento ai commi precedenti, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso - eccetto il riconoscimento delle spese vive debitamente documentate - l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

5. Qualora la sentenza favorevole all'ente compensi parzialmente le spese di lite è dovuta per intero la quota del compenso giudizialmente liquidato mentre, sulla quota sulla quale è caduta la compensazione, le competenze spettano nella misura ridotta del 30% di cui al comma 3. E' esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti per le singole fasi di attività. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

6. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenze.

7. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio, come da schema allegato al presente Regolamento. Il Responsabile dell'Area Amministrativa provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.

8. Con riferimento ai commi 1, 2 e 3, su richiesta del professionista e compatibilmente alle disponibilità di cassa dell'ente, potrà essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spese processuali, in misura non

superiore al 60% dell'importo presunto indicato in parcella. Sarà anticipato altresì un importo corrispondente al 10 % della somma riportata nel preventivo di massima, relativa ai compensi professionali.

9. Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.

10. Ai fini della presente disciplina e con riferimento al solo comma 3, per sentenza favorevole all'Ente si intende ogni statuizione emessa da organi giurisdizionali o arbitrali, che, qualunque sia la sua natura e qualificazione formale, decidendo in rito o nel merito, ancorché in via non definitiva, comporti i seguenti risultati:

A) AZIONI RISPETTO ALLE QUALI L'ENTE È CONVENUTO/RESISTENTE:

a) per le azioni impugnatorie, la statuizione giudiziale lascia intatto il provvedimento amministrativo impugnato;

b) per le azioni volte ad accertare od ottenere ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta in misura non superiore al 30% di quanto richiesto;

c) per tutte le altre azioni, la domanda non sia stata accolta nemmeno in parte;

B) AZIONI PER LE QUALI L'ENTE È ATTORE/RICORRENTE:

a) per le azioni volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta per almeno il 50% di quanto richiesto;

b) per tutte le altre azioni, la domanda sia stata accolta almeno per il 50 %

C) SENTENZA FAVOREVOLE ALL'ENTE A SEGUITO DI TRANSAZIONE DELLA LITE.

Ai fini della presente disciplina, costituisce sentenza favorevole all'Ente ogni decisione che dichiari l'estinzione del giudizio a seguito dell'avvenuta transazione della lite in corso di giudizio. Per le cause volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, il comma 1 si applica soltanto quando la transazione abbia comportato un risultato utile per l'Ente superiore al 50 % dell'oggetto del contendere, in termini di risparmio di spesa per le azioni proposte avverso l'Amministrazione ed in termini di maggiore entrata per le azioni proposte dall'Amministrazione nei confronti di terzi.

#### **ART. 14 Cancellazione dall'elenco**

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco di cui all'art. 8 dei professionisti che:

1. abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
2. non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
3. abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
4. siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze ;
5. su istanza del richiedente;

2. Nei casi previsti ai nn. 1,2,3 e 4, la cancellazione dell'incarico viene comunicata al soggetto interessato.

#### **ART. 15 Registro**

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Responsabile dell'Area Amministrativa.

#### **ART. 16 Pubblicità**

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione. Per l'iscrizione nell'elenco, il comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa, sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. (sistema PERLA PA). L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

#### **ART. 17 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.